

CRITERI DI RIDEFINIZIONE DEGLI ASSETTI E EQUILIBRI ECONOMICI CONTRATTUALI

1. EQUILIBRIO ECONOMICO CONTRATTUALE

- 1.1. Per equilibrio economico contrattuale si intende una situazione nella quale il combinato disposto del perimetro dei servizi offerti, dei vincoli tariffari e del livello di corrispettivo di servizio previsti è tale da consentire alla Società, in via previsionale, la copertura dei costi ammessi a remunerazione. In particolare al momento della verifica dell'equilibrio, nonché alla revisione relativa alla fine di ciascun periodo regolatorio, è verificata, per il successivo periodo regolatorio, la seguente formula:

$$VA(CSP) + VA(AI(X)) = VA(CA)$$

dove:

- $VA(CSP)$ è il valore attualizzato dei corrispettivi di servizio pubblico;
 - $VA(AI(X))$ è il valore attualizzato degli altri introiti previsti (ricavi tariffari e diversi) nel corso del periodo regolatorio;
 - $VA(CA)$ è il valore attualizzato dei costi operativi e di rimborso e remunerazione del capitale investito ammessi nel periodo regolatorio.
- 1.2. Ai fini delle determinazioni di cui al punto 1.1:
- a) i valori attualizzati sono determinati utilizzando il tasso nominale di remunerazione del capitale di cui al punto 2.1;
 - b) i costi operativi e di rimborso e remunerazione del capitale investito ammessi nel periodo regolatorio sono determinati in ragione dell'offerta contrattualizzata per il periodo e del costo unitario riconosciuto dell'offerta;
- 1.3. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui all'articolo 12 del Contratto, il costo unitario riconosciuto dell'offerta espresso in termini di euro/TKM è pari, al netto delle componenti "Manutenzione netta", "Costi di rimborso e remunerazione del capitale" e "Pedaggi", che sono riconosciuti a valori previsti, a quello riconosciuto nell'ultimo anno del Primo Periodo Contrattuale, aggiornato, per ciascun anno successivo, in ragione del tasso di inflazione programmato e di un tasso di efficientamento reale pari a 1,5 percento.

2. TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

- 2.1. Il tasso nominale riconosciuto di remunerazione del capitale investito, determinato secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale, al lordo delle imposte, è posto pari a:

$$r = (1 - g) \cdot \frac{k_e}{1 - T_{ires} - T_{irap}} + g \cdot \frac{k_d \cdot (1 - T_{ires})}{1 - T_{ires} - T_{irap}}$$

dove

- k_e è costo ammesso del capitale di rischio;
- k_d è il costo ammesso del capitale di debito;

- g è il tasso di leva finanziaria riconosciuto;
 - T_{ires} è l'aliquota d'imposta sui redditi delle società;
 - T_{irap} è l'aliquota regionale sulle attività produttive applicabile;
- 2.2. Il costo ammesso del capitale di debito è definito dalla somma del tasso di rendimento di attività prive di rischio e dal premio al debito.
 - 2.3. Il tasso di rendimento di attività prive di rischio è pari alla media dei rendimenti lordi del BTP decennale benchmark riferibili agli ultimi 12 mesi per i quali sono disponibili rilevazioni al momento di revisione del WACC.
 - 2.4. Il premio al debito è determinato in ragione di 200 bp.
 - 2.5. Il costo ammesso del capitale di rischio è calcolato sommando al tasso di rendimento di attività prive di rischio un premio riconosciuto al capitale di rischio moltiplicato per un coefficiente beta, che riflette il rischio non diversificabile che caratterizza l'attività svolta dall'esercente.
 - 2.6. Il coefficiente beta, ove applicabile, è stimato in ragione della correlazione tra il rendimento atteso del mercato azionario e il rendimento atteso del capitale di rischio per un insieme di società con rischio confrontabile, utilizzando la struttura di finanziamento standard adottata, ed è quantificato in 0,88.
 - 2.7. Il premio riconosciuto al capitale di rischio è pari a 5%.
 - 2.8. Il tasso di leva finanziaria riconosciuta è pari a 60%.
 - 2.9. Nell'ambito della revisione quinquennale di cui all'articolo 12 del Contratto, si procederà ad un aggiornamento dei parametri di determinazione del "costo medio ponderato del capitale" (WACC), che verrà considerato nell'aggiornamento del PEF relativo al successivo quinquennio.

3. RIDEFINIZIONE DEGLI EQUILIBRI CONTRATTUALI

- 3.1. Il sede di ridefinizione degli equilibri economici le Parti rispettano i seguenti criteri:
 - a) ove il livello delle risorse allo scopo stanziato in bilancio non consenta la verifica della formula di cui al punto 1.1. dovrà provvedersi riducendo il perimetro delle attività contribute, rivedendo il perimetro o gli assetti di servizio, ovvero modificando i vincoli tariffari.
 - b) il livello del rimborso degli oneri di servizio pubblico è predeterminato nelle convenzioni per il periodo regolatorio, comunque in misura non superiore alle risorse allo scopo stanziato in bilancio.
 - c) non sono ammesse nel contratto clausole di adeguamento automatico del corrispettivo di servizio pubblico.